



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA

I 25121 Brescia – ITALY
23, Via Einaudi
tel. +39 030 37251
fax +39 030 3725222

C.F. 80013870177
P.I. 00859790172
www.bs.camcom.it
brescia@bs.camcom.it

Il Comitato Giuridico della Commissione per il controllo delle condizioni generali di contratto

vista la richiesta, trasmessa a questa Camera da un consumatore relativa alla verifica della vessatorietà della clausola relativa alla “morosità” contenuta nella Carta dei Servizi utilizzata da una società che ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o per conto terzi della gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali relative al ciclo idrico integrato, la gestione integrata delle risorse idriche ed ulteriori attività per conto degli enti pubblici che la controllano;

considerato che il richiedente lamenta la mancanza di reciprocità fra l'addebito per interessi di mora a favore della società (tasso ufficiale di riferimento maggiorato del 3,5%) e la carenza della previsione degli interessi di mora a favore dell'utente;

considerato che, il testo da esaminare è una Carta dei Servizi, adottata dai singoli enti erogatori di servizi pubblici, e che trova il proprio fondamento giuridico nell'art. 11 del d. lgs. 286/99, il quale contempla le caratteristiche essenziali e le precipue finalità di siffatto strumento, orientato a rendere i servizi pubblici meglio rispondenti alle esigenze effettive degli utenti e a migliorarne la qualità complessiva. In tale dimensione, l'ente erogatore assume unilateralmente una serie di impegni (vere e proprie obbligazioni) diretti a garantire predeterminati e controllabili livelli di qualità delle prestazioni, la cui esatta esecuzione può ben costituire oggetto di pretesa da parte degli utenti;

ritenuto opportuno, pur non trattandosi di contratto bensì di atto di autoregolamentazione, di valutare approfonditamente la clausola 3.4.3 “morosità”;

osservato che l'asimmetria di trattamento tra la posizione della società erogante e quella dell'utente trova un parziale riequilibrio se solo si rifletta sul fatto che la fatturazione nei confronti degli utenti avviene solitamente con un ritardo di qualche mese rispetto al consumo effettivo, ed in ogni caso, il termine di scadenza per il pagamento è di 30 giorni dall'emissione della fattura, secondo quanto riportato dalla società;

formula il seguente

PARERE:

Il testo contrattuale, di cui alle premesse, non presenta profili di vessatorietà.